



Unione CNA Alimentare
Associazione di Bologna
40127 Bologna – Viale Aldo Moro, 22
Tel. 051.299331-051.299207 – Fax 051.299295
Web:www.bo.cna.it E-mail: alimentare@bo.cna.it

leggere con attenzione

Alla C. Att. ne delle
Imprese in indirizzo

Bologna, li 22 ottobre 2012
Prot. n. 477/2012

Oggetto: Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari: art. 62 del D.L. 24/1/12 N. 1 convertito con Legge N. 27 del 24 marzo 2012.

Come già anticipato da precedenti comunicazioni, **il 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le disposizioni dell'art.62 del D.L. 24/1/12 N. 1 recante le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività come successivamente convertito con Legge N. 27 del 24 marzo 2012.**

Ai sensi di tali norme vengono stabiliti degli adempimenti obbligatori ai quali saranno soggette tutte le imprese e le attività alimentari che hanno rapporti commerciali con altre imprese del settore agricolo, agroalimentare o di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

Con la **solita esenzione** dei casi dove:

- Il pagamento è contestuale alla consegna della merce
- Le vendite o cessioni sono effettuate ai privati
- I conferimenti avvengono tra soci delle cooperative agricole, delle organizzazioni di produttori agricoli o ittici.

Le nuove norme intervengono nel definire, per tutte le imprese del settore alimentare, obbligatoriamente

- 1. la stipula di un contratto per le transazioni commerciali agroalimentari,**
- 2. tempi di pagamento prefissati,**
- 3. il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali.**

Le modalità applicative **dell'art. 62 del D.L. 24/1/12 N. 1 convertito con Legge N. 27 del 24 marzo 2012** sono stabilite da un apposito decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che tiene conto di gran parte delle osservazioni presentate in proposito da CNA Alimentare **nonostante il rifiuto oppostoci di esentare o individuare delle franchigie a favore delle PMI.**

Affronteremo in sintesi **le prime due** novità:

1. OBBLIGATORIETA' DELLA STIPULA DI CONTRATTI SCRITTI PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI CHE INTERESSANO I PRODOTTI AGROALIMENTARI

I contratti aventi per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari, devono essere stipulati con forme scritte che specificano a pena di nullità:

- la durata; le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna e le modalità di pagamento.

Ai sensi del decreto ministeriale in corso di pubblicazione, anche su forte sollecitazione della CNA Nazionale, si definisce per **"forma scritta"** una qualsiasi comunicazione scritta, trasmessa anche per via elettronica (es. mail) o fax, da cui si evidenzia la volontà di definire un rapporto giuridico fra le parti (es. la vendita di beni) avente per oggetto la cessione di prodotti alimentari.

In sostituzione di un contratto vero e proprio, e a condizione che vengano inseriti tutti gli elementi sopra dettagliatamente descritti, possono essere utilizzati:

- contratti di cessione di prodotti **e/o somministrazione;**
- documenti di trasporto o di consegna ovvero la fattura differita;
- ordini di acquisto (es. buoni d'ordine, preventivo d'ordine, commessa d'ordine, ecc.) con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti;

In tal caso i suddetti documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, dovranno riportare la dicitura: **"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 N. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 N. 27" ed in presenza di contratto standard o quadro, il numero di riferimento dello stesso.**

Possono inoltre essere previsti e sottoscritti, con l'obbligo di indicare tutti i firmatari e gli aderenti,

- accordi quadro o contratto base, **che una volta identificato, dovrà essere riportato nei documenti che intercorrono tra le imprese;**

- accordi interprofessionali.

Gli accordi dovranno essere sempre sottoscritti per accettazione, come ogni altro documento che accompagna la merce, da parte del cliente

2. I TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo riferito a tali contatti deve essere effettuato:

- **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili** ossia nel caso di cessioni di:

- Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione **non superiore** a sessanta giorni;
- Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi**, comprese erbe e piante aromatiche, **anche se posti in involucro protettivo o refrigerati**, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 e/o aW superiore a 0,91 e/o pH uguale o superiore a 4,5**
- Tutti i tipi di latte;

- **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura per tutte le altre tipologie di prodotto.**

In questo senso il Decreto di Attuazione, nel testo al momento disponibile, prevede che:

- i termini di pagamento **decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;**

- il cedente del bene **deve emettere fatture separate** nel caso di cessioni di beni e/o prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti;

- **la data di ricevimento della fattura** è ritenuta validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, con relativa sottoscrizione per accettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o impiego di fatturazione elettronica con firma digitale (sistemi EDI o altro equivalente) o con raccomandata A/R, **anche ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore, in caso di ritardo di pagamento,**.

Per quanto attiene alle **SANZIONI**, la norma stabilisce che:

- Il contraente che contravviene agli obblighi della stipula dell'atto in forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
- Il contraente che contravviene agli obblighi di una condotta commerciale corretta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.
- Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalla norma, se rilevato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a euro 500.000,00.

L'entità delle sanzioni è determinata, salvo che i fatti non costituiscano un reato punibile dal Codice Penale, con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Le sanzioni vengono emanate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) che per l'attività di vigilanza e accertamento si serve della Guardia di Finanza e degli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della Legge 689/1981.

Entrata in vigore 24 ottobre 2012 per le disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3).

Per l'adeguamento delle forme contrattuali antecedenti al 24.10.2012, il termine è fissato al 31.12.2012.

Si consiglia pertanto di informare **per iscritto** i clienti con cui si hanno **accordi verbali** che gli stessi dovranno considerarsi validamente in corso se integrati da condizioni già concordate ed in uso tra le parti (tempi di durata, listino prezzi già inoltrato, modalità di inoltro ordini e consegne, ecc.)

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e sviluppi in materia, potete rivolgerVi alla sede provinciale di CNA Alimentare Bologna: Francesco De Dominicis, tel.: 051.299207; fax.: 051.299295; e-mail: alimentare@bo.cna.it e inoltrare vostri specifici quesiti a www.cnaonline/mailling/art62_272012.html sarà cura di CNA Alimentare Bologna darvi una risposta nel merito, dopo gli opportuni approfondimenti con i consulenti del settore.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Sarloni Giuseppe

il Referente Unione
Dott. Francesco De Dominicis